



Ordinanza del Commissario Delegato – O.C.D.P.C. n. 558/2018

OGGETTO: O.C.D.P.C. n. 558/2018 - DPCM del 27/02/2019 e s.m.i. - OCD n. 35 del 08/04/2020 – OCD n. 86 del 08/07/2020. “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’art. 1, comma 1028 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145”. Parziale modifica delle disposizioni approvate con ordinanza commissariale n. 86/2020 e riapertura dei termini.

Direzione Proponente: Direzione Difesa del suolo e protezione civile

Struttura Proponente: SETTORE PROTEZIONE CIVILE REGIONALE

Pubblicita’/Pubblicazione: Burt/BD

ALLEGATI N° 0

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il Decreto legislativo n. 1/2018 “Codice della Protezione civile” e ss. mm. ed ii.;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 ottobre 2018 nei territori delle Regioni Calabria, Emilia -Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano e la successiva del 21/11/2019 con cui è stata disposta la proroga fino al 8/11/2020;

Preso atto dell’art. 1 comma 4-duodevices del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 con il quale è stata disposta la proroga del suddetto stato di emergenza per ulteriori 12 mesi;

Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20/11/2018 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto, e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 del mese di ottobre 2018”;

Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 e s.m.i. recante “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145” (di seguito DPCM 27/02/2019), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 03/04/2019, al fine di permettere l’immediato avvio e la realizzazione nell’arco del triennio 2019-2021 degli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti di cui all’articolo 25 comma 2 lettere d) ed e) del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Richiamata l’Ordinanza Commissariale n. 86 del 08/07/2020, attuativa del sopra citato DPCM, recante “*O.C.D.P.C. n. 558/2018-DPCM del 27/02/2019 e s.m.i. Assegnazione risorse finanziarie art. 1, comma 1028 L. 30/12/2018 n. 145*”. *Approvazione procedura per contributi alle strutture di proprietà privata*”;

Visti gli allegati alla suddetta ordinanza n. 86/2020, quali parti integrali e sostanziali del medesimo atto, di seguito richiamati:

- l'allegato A contenente le disposizioni per la concessione ed erogazione di contributi ai soggetti privati che hanno subito danni a seguito degli eventi calamitosi occorsi in Toscana dal 28 al 30 ottobre 2018;
- l'allegato 1 contenente lo schema di domanda;
- l'allegato 2 contenente il modello di perizia asseverata;

Richiamato l’art. 3 del DPCM 27/02/2019 che disciplina i criteri e le modalità di concessione del finanziamento da assegnare per le domande di contributo di cui all’articolo 25, comma 2, lettera e) del d.lgs n.1/2018 finalizzati esclusivamente alle strutture di proprietà privata danneggiate a seguito degli eventi calamitosi di cui trattasi, secondo i limiti percentuali ed i massimali indicati al comma 4 del medesimo articolo;

Valutato, sulla base del precetto di cui al suddetto articolo 3, di procedere ad una parziale modifica ed integrazione dell’allegato A della ordinanza commissariale n. 86/2020 al fine di uniformare maggiormente la disciplina dei contributi ivi prevista alle disposizioni del predetto DPCM;

Ritenuto, conseguentemente, di apportare le seguenti modifiche ed integrazioni all’allegato A) ed all’allegato 1) della ordinanza commissariale n.86/2020:

- I. paragrafo 3.1 “*Interventi ammissibili*”:
1. al primo capoverso sostituire art. 3 anziché art.4 del DPCM del 27/02/2019;
 2. alla lett. a) dopo la parentesi aggiungere “nonché alla unità immobiliare destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione diversa da quella principale”;
 3. alla lett. b) dopo “distrutto” eliminare la frase “o danneggiato nel quale destinato ad abitazione principale, abituale e continuativa “
- II. paragrafo 3.3 “*Ipotesi particolari di finanziamento ammissibili*”:
1. sostituire l'ultimo capoverso con il seguente: “Per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, etc.), la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e IVA), è ammissibile a finanziamento nel limite del 10% dell'importo, al netto dell'aliquota I.V.A. di legge, dei lavori di ripristino degli immobili di cui alla perizia asseverata prevista al successivo paragrafo 6.2, fermi restando i massimali indicati al comma 4 dell'art. 3 del DPCM 27/02/2019”;
- III. paragrafo 3.5 “*Massimali*”:
1. sostituire il primo capoverso con il seguente: “Il finanziamento è concesso entro i limiti percentuali indicati all'articolo 3 comma 4 del DPCM 27/02/2019, applicati sul valore indicato nella perizia asseverata di cui al successivo paragrafo 6.2, redatta secondo il modello approvato con ordinanza (all. 1), e comunque entro i massimali indicati al medesimo comma;
- IV. paragrafo 5 “*QUANTIFICAZIONE DEL FINANZIAMENTO*”:
1. sostituire il primo capoverso con il seguente: “Il finanziamento è assegnato in modo proporzionale alle risorse disponibili e sulla base dei limiti percentuali e dei massimali indicati dall'articolo 3 comma 4 del DPCM 27/02/2019; tali limiti percentuali sono da intendersi come limite massimo di aiuto concedibile per quella voce di spesa fermi restando i massimali indicati dal medesimo comma 4”;
- V. paragrafo 7 “*ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E CONCESSIONE*”:
1. sostituire il primo punto dell'elenco del punto 1) con il seguente: “le voci di spesa degli interventi ammissibili sono conteggiate sulla base dei limiti percentuali e dei massimali indicati dall'articolo 3 comma 4 del DPCM 27/02/2019 ”;

Tenuto conto che, in base alle modifiche relative al paragrafo 3.1 dell'Allegato A, si intende altresì modificato l'allegato 1 (schema di domanda) della ordinanza commissariale n.86/20 con riferimento alla sezione 2 “Richiesta di contributo”;

Considerato di confermare quanto previsto dall'allegato A dell'ordinanza commissariale n. 86/2020 e non modificato con il presente atto;

Ritenuto, pertanto, opportuno, alla luce delle modifiche predette, stabilire:

- a) la riapertura dei termini unicamente per la presentazione delle domande relative ad unità immobiliari destinate, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione diversa da quella principale, mediante l'utilizzo dello schema di domanda di cui all'allegato 1 della ordinanza 86/2020;
- b) per le domande di contributo pervenute entro i termini stabiliti dalla ordinanza 86/2020, di dare mandato ai Comuni di provvedere alle necessarie integrazioni istruttorie, dandone comunicazione ai beneficiari e comunque secondo quanto stabilito dall'allegato A all'ordinanza 86/2020;
- c) le domande di cui alla lettera a) dovranno essere presentate, con le stesse modalità indicate al paragrafo 6 dell'allegato A all'ordinanza 86/2020, entro 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente atto sul BURT;
- d) le domande di cui alla lettera a) possono essere presentate anche dai soggetti che hanno consegnato domanda secondo la procedura di cui all'ordinanza 86/2020 purché relativa ad unità immobiliare diversa rispetto a quella oggetto della domanda già presentata;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1) di apportare le seguenti modifiche ed integrazioni all'allegato A) ed all'allegato 1) della ordinanza commissariale n.86/2020:

- paragrafo 3.1 "*Interventi ammissibili*":

1. al primo capoverso sostituire art. 3 anziché art.4 del DPCM del 27/02/2019;
2. alla lett. a) dopo la parentesi aggiungere "nonché alla unità immobiliare destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione diversa da quella principale";
3. alla lett. b) dopo "distrutto" eliminare la frase "o danneggiato nel quale destinato ad abitazione principale, abituale e continuativa "

- paragrafo 3.3 "*Ipotesi particolari di finanziamento ammissibili*":

1. sostituire l'ultimo capoverso con il seguente: "Per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, etc.), la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e IVA), è ammissibile a finanziamento nel limite del 10% dell'importo, al netto dell'aliquota I.V.A. di legge, dei lavori di ripristino degli immobili di cui alla perizia asseverata prevista al successivo paragrafo 6.2, fermi restando i massimali indicati al comma 4 dell'art. 3 del DPCM 27/02/2019";

- paragrafo 3.5 "*Massimali*":

1. sostituire il primo capoverso con il seguente: "Il finanziamento è concesso entro i limiti percentuali indicati all'articolo 3 comma 4 del DPCM 27/02/2019, applicati sul valore indicato nella perizia asseverata di cui al successivo paragrafo 6.2, redatta secondo il modello approvato con ordinanza (all. 1) e comunque entro i massimali indicati al medesimo comma;

- paragrafo 5 "*QUANTIFICAZIONE DEL FINANZIAMENTO*":

1. sostituire il primo capoverso con il seguente: "Il finanziamento è assegnato in modo proporzionale alle risorse disponibili e sulla base dei limiti percentuali e dei massimali indicati dall'articolo 3 comma 4 del DPCM 27/02/2019; tali limiti percentuali sono da intendersi come limite massimo di aiuto concedibile per quella voce di spesa fermi restando i massimali indicati dal medesimo comma 4";

- paragrafo 7 "*ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E CONCESSIONE*":

1. sostituire il primo punto dell'elenco del punto 1) con il seguente: "le voci di spesa degli interventi ammissibili sono conteggiate sulla base dei limiti percentuali e dei massimali indicati dall'articolo 3 comma 4 del DPCM 27/02/2019 ";

2) in base alle modifiche relative al paragrafo 3.1 dell'Allegato A, di ritenere modificato l'allegato 1 (schema di domanda) della ordinanza commissariale n.86/20 con riferimento alla sezione 2 "Richiesta di contributo";

3) di confermare quant'altro previsto dall'allegato A dell'ordinanza commissariale n. 86/2020;

4) di stabilire:

- a) la riapertura dei termini unicamente per la presentazione delle domande relative ad unità immobiliari destinate, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione diversa da quella principale, mediante l'utilizzo dello schema di domanda di cui all'allegato 1 della ordinanza 86/2020;
- b) per le domande di contributo pervenute entro i termini stabiliti dalla ordinanza 86/2020, di dare mandato ai Comuni di provvedere alle necessarie integrazioni istruttorie, dandone

comunicazione ai beneficiari e comunque secondo quanto stabilito dall'allegato A all'ordinanza 86/2020;

- c) le domande di cui alla lettera a) dovranno essere presentate, con le stesse modalità indicate al paragrafo 6 dell'allegato A all'ordinanza 86/2020, entro 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente atto sul BURT;
 - d) le domande di cui alla lettera a) possono essere presentate anche dai soggetti che hanno consegnato domanda secondo la procedura di cui all'ordinanza 86/2020 purché relativa ad unità immobiliare diversa rispetto a quella oggetto della domanda già presentata;
- 5) di rinviare a successivi provvedimenti l'approvazione dell'elenco completo dei soggetti privati ammessi a contributo ed i relativi importi concessi nonché delle domande respinte;
- 6) di comunicare il presente atto ai Comuni di riferimento interessati dalla procedura in oggetto;
- 7) di comunicare la presente ordinanza al Dipartimento della Protezione Civile e di pubblicarla ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce "Interventi straordinari e di emergenza".

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Commissario Delegato
Eugenio Giani

Il Dirigente
Bernardo Mazzanti

Il Direttore
Giovanni Massini